


Capitolo VI
IL CORPO ELETTORALE

1. POPOLO, CORPO ELETTORALE, NAZIONE, POPOLAZIONE

- Popolo** Insieme di tutti i **cittadini**
Titolare della sovranità
- Corpo elettorale** Insieme dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Costituzione(e/o dalla legge) per l'esercizio di quelle funzioni che mettono in moto l'azione degli organi statali attraverso i quali si esprime la sovranità popolare
- Nazione** Insieme degli elementi etnici, linguistici, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio di una certa collettività
- Popolazione** Insieme dei soggetti, cittadini e non (stranieri e apolidi) che risiedono in un determinato momento sul territorio dello Stato e sono tenuti a rispettare le leggi

2.CITTADINANZA



Status che determina l'appartenenza al popolo ed al quale la Costituzione collega una serie di diritti e di doveri

3.LA CITTADINANZA ITALIANA

Disciplina (L. 555/1912) l. 91/1992 d.p.r. 572/1993

MODI DI ACQUISTO

- per **filiazione** (*jus sanguinis*) → acquista la c. it. il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della c. it.
- per **nascita sul territorio** (*jus soli*) → acquista la c. it. colui che è nato sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza
- per **adozione o matrimonio** (*juris comunicatio*) → anche nel caso dell'adozione di un maggiorenne che già vanta un periodo di residenza in Italia

3.LA CITTADINANZA ITALIANA

per **concessione o riconoscimento** → ad es. la l. n. 124/2006 permette di acquistare la cit. it a coloro che siano stati cittadini italiani nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava

MODI DI PERDITA

- **RINUNZIA** (con acquisto cittadinanza straniera e residenza all'estero)
- **AUTOMATICAMENTE**
(ex art. 22 cost. mai per motivi politici)

la legge prevede anche dei casi in cui è possibile **riacquistare** la cittadinanza

4.LA CITTADINANZA EUROPEA

Disciplina: artt. 20 e ss. TFUE

Acquisto: possesso cittadinanza di uno degli Stati membri

Principali benefici:

Libertà di circolazione e soggiorno negli Stati membri

- **Tutela da parte delle autorità diplomatiche di uno qualunque degli Stati membri**
- **Diritto di ricorrere al “Mediatore”**
- **Diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato in cui si risiede nelle elezioni comunali e per il Parlamento Europeo**

5.LE FUNZIONI DEL CORPO ELETTORALE

Esercizio “indiretto” della Sovranità



funzione elettorale : elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento nazionale, in quello europeo, nei Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali.

Esercizio “diretto” della Sovranità


- **petizione**
- **iniziativa popolare**
- **referendum**

6. LE CARATTERISTICHE DEL VOTO

Fonte: art. 48, Il comma Cost.

- Personalità  (divieto “voto per delega”)
- Uguaglianza  (divieto “voto plurimo” e “voto multiplo”)
- Libertà e segretezza
- Voto = dovere civico

7. LA CAPACITA' ELETTORALE



Insieme dei requisiti (positivi e negativi) necessari per l'acquisto del diritto di elettorato attivo (= chi può votare) e passivo (= chi può essere eletto)

8. *REQUISITI POSITIVI DELLA CAPACITA' ELETTORALE*

- Cittadinanza e maggiore età

ELETTORATO ATTIVO

- cittadinanza +
- 18 anni per Camera
- 25 anni per Senato

ELETTORATO PASSIVO

- cittadinanza +
- 25 anni per Camera
- 40 anni per Senato
- 50 anni per essere eletto Presidente della Repubblica

Pari opportunità tra i sessi per l'elettorato passivo (art. 51, 2° co., cost.)

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

	<i>Elettorato attivo</i>	<i>Elettorato passivo</i>
Camera	18 anni	25 anni
Senato	25 anni	40 anni
Regioni	18 anni	18 anni
Comuni	18 anni	18 anni
Province	18 anni	18 anni
Parlamento europeo	18 anni	25 anni

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di voto e diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e alle elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo.

9. REQUISITI NEGATIVI COMUNI ALL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- **Insussistenza cause incapacità civile (non attuato)**
- **Insussistenza provvedimenti definitivi del giudice che comportano la perdita definitiva o la sospensione temporanea del diritto di voto**
- **Insussistenza cause di indegnità morale**

10. REQUISITI NEGATIVI ESCLUSIVI DELL'ELETTORATO PASSIVO


**Inesistenza di una delle cause di
INELEGGIBILITA' o di INCOMPATIBILITA'
previste dalla Costituzione o dalla legge**

**CAUSE DI INELEGGIBILITA': inibiscono l'acquisto del
diritto all'elettorato passivo (l'eventuale elezione è nulla)**

**CAUSE DI INCOMPATIBILITA': limitano o escludono
l'esercizio del diritto all'elettorato passivo (l'interessato
deve optare per una delle due cariche)**

11. SISTEMA ELETTORALI IN GENERALE

SISTEMA ELETTORALE = l'insieme delle regole che consentono di tradurre i voti espressi dal corpo elettorale in seggi



12. I SISTEMI MAGGIORITARI

- **tutti i seggi in palio in una data circoscrizione vengono assegnati a chi ottiene**
 - la maggioranza semplice dei voti espressi =modello “plurality”**
 - la maggioranza assoluta dei voti espressi =modello “majority” (ballottaggio)**
- **in genere circoscrizione uninominale**
- **più governabilità**
- **pochi partiti**

13. I SISTEMI PROPORZIONALI

- **seggi assegnati in proporzione al numero dei voti conseguiti dai partiti**
- **molti partiti**
- **più rappresentatività**

Metodi di assegnazione dei seggi

- quoziente naturale e dei resti più alti**
- d'Hondt; Sainte Lagüe**
- quoziente corretto**

14. I SISTEMI MISTI

- elementi proporzionalistici + elementi maggioritari (v. Rep. Federale Tedesca)**
- sistemi proporzionali con premi di maggioranza e soglie di sbarramento**
- sistema del voto limitato**
- sistema del voto cumulativo**

IL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO

1861-82: maggioritario uninominale a doppio turno; elettorato al 2%.

1882-91: maggioritario plurinominale a doppio turno; elettorato al 7%.

1912: introdotto il suffragio universale maschile.

1919-23: proporzionale plurinominale.

1923-45: con legge Acerbo, la lista che ottiene il 25% dei voti guadagna i 2/3 dei seggi.

1939: la Camera dei Deputati elettiva è sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, i cui componenti non sono eletti ma membri del partito fascista.

1946-1993: suffragio universale esteso alle donne; sistema proporzionale a liste concorrenti.

1993: con referendum è introdotto il sistema maggioritario per il Senato.

Con D. lgs. 533 e 534 del 1993 introdotto un sistema misto, ma a connotazione fortemente maggioritaria, sia per il Senato che per la Camera dei Deputati.

2005: ritorno ad un sistema di tipo proporzionale, con scrutinio di lista e premio di maggioranza con la legge n. 270/2005

2015: sistema differenziato per Camera e Senato

2017: sistema misto con la l. 165/2017

***15. IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO:
CARATTERISTICHE GENERALI***

fino al 1993: sostanzialmente proporzionali

dal 1993 al 2005: *ex L. 276 per Senato*

Sistema misto

ex L. 277 per Camera

$\frac{3}{4}$ deputati e senatori: eletti in collegi uninominali secondo la regola del plurality (s. maggioritario)

$\frac{1}{4}$ Sistema proporzionale con metodo d'Hondt

dal 2005: proporzionale *ex L. n. 270/05*

Per effetto della l. n. 62/2002 le operazioni elettorali si svolgono in 2 giornate

Corte costituzionale: sentenze 1/2014 e 35/2017 hanno modificato la l. 270/2005 e la successiva l. 52/2015

17. IL SISTEMA ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione delle liste → al momento del deposito del simbolo della lista va dichiarato il collegamento con altre liste, il programma elettorale, il capo della lista o della coalizione, sottoscrizioni (min. 1500/max. 4500), salvo le esenzioni ex. L. n. 30/2008.

Assegnazione dei seggi → l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione calcola:

- la cifra elettorale di ciascuna coalizione o lista (somma di tutti i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni elettorali, oggi pari a 26)

17. LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO

L. 165/2017 (c.d. Rosatellum): nuova legge elettorale omogenea per Camera e Senato

Caratteristiche generali: sistema misto, in parte maggioritario, in parte proporzionale

- **Il 37% dei seggi sono attribuiti in collegi uninominali ai candidati che ottengono il maggior numero di voti**
- **Il 67% dei seggi sono attribuiti in collegi plurinominali in proporzione ai voti ottenuti, a livello nazionale o regionale, alle liste o alle coalizioni che abbiano superato le soglie di sbarramento stabilite**

17. LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO

Suddivisione del territorio in circoscrizioni:

- **28 circoscrizioni per la Camera**
- **20 circoscrizioni per il Senato**

Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e plurinominali

Ogni lista deve:

- **Essere sottoscritta da almeno 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei collegi**
- **Presentare candidati in almeno 2/3 dei collegi plurinominali della circoscrizione**
- **Presentare liste dei candidati in un ordine numerico determinante per l'attribuzione dei seggi (non è previsto il voto di preferenza)**

17. LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO

L'assegnazione dei seggi:

- **Nei collegi uninominali risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nei singoli collegi**
- **Nei collegi plurinominali partecipano all'assegnazione solo le liste che hanno superato le soglie di sbarramento (3% a livello nazionale per le liste singole, 20% dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali per il Senato per le liste singole, 10% dei voti a livello nazionale per le coalizioni nelle quali almeno una delle liste collegate abbia superato una delle altre soglie**

Quoziente elettorale:

Divisione del totale delle cifre elettorali ottenute da liste singole e coalizioni per il numero dei seggi in palio (a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato). Le cifre elettorali di ogni lista vengono divise per il quoziente elettorale. Il risultato determina il numero di seggi che spetta a ciascuna lista

***18. LE REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO***

Disciplina: **L. cost. 1/2000**
L. cost. 1/2001
L. 459/2001
D. P. R. 104/2003

Numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero

12 Camera Deputati

6 Senato

Metodo di assegnazione = sistema proporzionale

***19. IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONI
DEI CONSIGLI REGIONALI***

Regioni a Statuto Ordinario

Dopo L. Cost. 1/1999: elezioni diretta del Presidente della Giunta e potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario in materia elettorale (v. L. 165/2004)

Fino all'approvazione dei nuovi Statuti

Disciplina transitoria: L. 108/1968; L. 43/1995

Sistema elettorale: proporzionale con premio di maggioranza e con soglia di sbarramento

Regioni ad autonomia speciale

Disciplina transitoria: L. cost. 2/2001

- **elezione diretta del Presidente della Giunta**
- **per Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia = vedi elezioni dei Consigli nelle Regioni a Statuto Ordinario**
- **Valle D'Aosta e 2 Consigli provinciali del Trentino Alto Adige = regole specifiche**

***20. IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI
CONSIGLI COMUNALI***

Disciplina: T.U. 267/2000

Comuni fino a 15.000 abitanti

Sindaco = il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti

**Consiglio = 2/3 dei seggi assegnati alla lista collegata al Sindaco
risultato vincitore**

**1/3 dei seggi assegnati proporzionalmente fra le altre
liste**

***20. IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI
CONSIGLI COMUNALI***

Comuni oltre a 15.000 abitanti

Sindaco = il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi (eventuale ballottaggio)

Consiglio = sempre che non abbiano raggiunto autonomamente tale risultato, e solo in presenza di alcuni presupposti, il 60% dei seggi vengono assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco vincitore

seggi residui = assegnati proporzionalmente fra le varie liste (clausola di sbarramento)

***21. IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI***

Legge 201/2011

**Presidente = non è più un organo ad elezione diretta, ma viene
eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi membri**

**Consiglio = non è più eletto dal corpo elettorale provinciale ma dai
consigli comunali ricadenti nel territorio della Provincia**

Scompare la Giunta

(CITTA' METROPOLITANE)

22.IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamentazione lasciata (per ora) alle decisioni autonome dei legislatori nazionali

Per l'Italia



L. 18/1979 – L. 78/2004 – L. 90/2004-

Sistema proporzionale a scrutinio di lista

L.10/2009

Non conseguono seggi le liste che non abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi

23. IL CONTENZIOSO ELETTORALE

Complesso di regole che consentono al singolo candidato, alla lista o ai cittadini di impugnare i risultati delle consultazioni elettorali

Organo competente:

Per ciascuna delle due Camere: Giunta per le elezioni

Per gli enti regionali e locali: Magistratura amministrativa = regolarità operazioni elettorali

Magistratura ordinaria = eleggibilità o meno dei candidati

Per il Parlamento europeo = TAR del Lazio = regolarità operazioni elettorali

Corte d'Appello competente per territorio = cause di ineleggibilità o incompatibilità

24. LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

Fonti

L. 81/1993

L. 515/1993

L. 28/2000

CARATTERISTICHE

- **Disciplina generale diversa da quella specifica per il periodo elettorale**
- **Principi ispiratori = parità di trattamento**
imparzialità (“par condicio”)
- **comunicazione politica e messaggio autogestito**
- **limiti alle spese elettorali**

24. LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

I CONTRIBUTI AI PARTITI

Legge 96/2012

- **riduzione dell'importo complessivo dei contributi pubblici**
- **cofinanziamento pubblico-privato per l'attività dei partiti**
- **assegnazione dei contributi per spese elettorali in proporzione ai voti conseguiti**
- **assegnazione dei contributi per spese per attività politica: solo se si è ottenuto almeno il 2% dei voti espressi per la Camera dei deputati o almeno un candidato eletto al Senato, alla Camera dei deputati, al Parlamento europeo, ad un Consiglio regionale**
- **obbligo di sottoporre la gestione contabile dei contributi pubblici ad una società di revisione**
- **istituzione della *Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici***

25. GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO “DIRETTO” DELLA SOVRANITA’

- **petizione**
- **referendum**
- **iniziativa popolare**

26. LA PETIZIONE

Disciplina = art. 50 Cost., regolamenti parlamentari

Titolare = generalità cittadini

Oggetto = richiesta di uno specifico provvedimento legislativo o esposizione di esigenze di “interesse generale”

Forma = non vincolata

N.B. = - non c'è obbligo di prenderle in considerazione per le Camere

- è previsto anche a livello regionale negli Statuti adottati prima della riforma del Titolo V

- ex D. Lgs. 267/2000 dovrebbe essere previsto anche negli Statuti provinciali e comunali

27. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

**Disciplina = art. 71, II comma Cost; L. 352/1970, L. 199/1978;
regolamenti parlamentari**

Titolare = almeno 50000 elettori

Oggetto = approvazione di uno specifico provvedimento legislativo

Forma = progetto redatto in articoli

N.B. = - obbligo di presa in considerazione da parte delle Camere

- è prevista, a livello regionale, sia per gli atti legislativi che per i provvedimenti amministrativi (v. art. 123 , I comma Cost.)

- è prevista, a livello comunale e provinciale , solo relativamente ai provvedimenti amministrativi ex artt. 6 e 8 D. Lgs. 267/2000

28. IL REFERENDUM: IN GENERALE

TIPOLOGIA

a livello nazionale = - abrogativo

- costituzionale o sospensivo

- nell'ambito del procedimento di modifica delle circoscrizioni territoriali di Regioni, Province, Comuni

a livello regionale = ex art. 123, I comma Cost, lo Statuto regola l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione

29. IL REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGE STATALE

Fonte = art. 75 Cost.

Oggetto = abrogazione totale o parziale di 1 legge o atto con forza di legge

Fasi = -iniziativa

- controllo dell'Ufficio centrale per il Referendum
- giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale
- indizione del Referendum
- proclamazione dei risultati

Limiti di materia (art. 75,2 Cost.) = leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

Limiti di procedura (art.75,2 Cost.) =

- . devono partecipare al Referendum la metà +1 degli aventi diritto
- . la legge viene abrogata se la maggioranza dei voti espressi si esprime in tale senso

***30. IL REFERENDUM NEL PROCEDIMENTO
DI REVISIONE COSTITUZIONALE***

Fonte = art. 138 Cost.

Oggetto = modifica, integrazione o soppressione di alcune parti della Cost.

Caratteristica = fase eventuale del procedimento di formazione della L. cost. che si apre, entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del testo della delibera, quando la maggioranza raggiunta in ciascuna Camera nella seconda votazione non raggiunge i 2/3

31. ALTRI TIPI DI REFERENDUM

- per la fusione di Regioni esistenti, la creazione di nuove Regioni o l'aggregazione di Province o Comuni al territorio di una Regione diversa da quella di appartenenza (art. 132, Cost.)
- previsti dagli Statuti regionali (per lo più abrogativi o consultivi)
- nel procedimento di approvazione degli Statuti regionali (art. 123 Cost.)
- per l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali (art. 133, 2 Cost.)
- a livello comunale e provinciale (art. 8, n. 3, D. Lgs. 267/2000)
- di indirizzo in materia di unione politica europea L. cost. 2/1989